

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **NUOVE SOGLIE DIMENSIONALI IMPRESE**

Con il D.Lgs 125/2024, è stata recepita in Italia la Direttiva (UE) sulla rendicontazione societaria della sostenibilità e sono state modificate le soglie dimensionali per l'utilizzo dei bilanci abbreviati, delle microimprese e del bilancio consolidato. Le modifiche interessano i bilanci relativi agli esercizi finanziari dal 01.01.2024. In questa scheda l'analisi delle novità.

- **TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE IMPRESE TESSILI**

Il MIMIT con [Decreto 8 agosto 2024](#) ha pubblicato le regole per le Misure per la transizione verde e digitale nel settore della moda. In questa scheda riepiloghiamo l'agevolazione.

- **PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con le modalità per l'ottenimento della patente per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Pubblicata il 23 settembre anche la [circolare dell'Ispettorato del lavoro](#) che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti. In questa scheda riepiloghiamo le principali novità della materia.

- **TAX CREDIT LIBRERIE: DOMANDE AL VIA**

Per il credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati, gli esercenti possono già presentare domanda per l'anno 2024 entro il termine del 31 ottobre 2024. Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 27.09.2024 AL 11.10.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.

Bonus caldaia: quando consente anche il bonus mobili

Le Entrate con una FAQ del 21 settembre hanno chiarito che è possibile richiedere anche il bonus mobili, se per la sostituzione della caldaia ci si è avvalsi della detrazione prevista dall'art 16 bis del TUIR ossia quella per gli interventi di ristrutturazione degli immobili. La sostituzione della caldaia deve essere in sintesi una ristrutturazione straordinaria. L'agenzia delle entrate ha chiarito che:

- ◆ il contribuente può beneficiare del bonus mobili entro il 31 dicembre 2024 soltanto se la sostituzione caldaia è stata richiesta nell'ambito della detrazione prevista per gli interventi indicati nel comma 1 dall'articolo 16-bis del Tuir, qualora si configurino come interventi di "manutenzione straordinaria".
- ◆ il contribuente non può beneficiare del bonus mobili se il cambio della caldaia rientra in quelle indicate dall'articolo 1, comma 347, della legge n. 296/2006 "Ecobonus", concesso per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Ravvedimento Dichiarazione IMU: come si procede

Chi non ha provveduto entro il 30 giugno all'invio della dichiarazione IMU 2024 (per l'anno 2023), può ancora provvedere. Nel dettaglio, la dichiarazione IMU deve essere presentata, o, in alternativa, trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello:

- ◆ in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio,
- ◆ sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Il MEF, Ministero delle Finanze, ha chiarito che per i tributi locali e quindi anche per l'IMU, una dichiarazione presentata con ritardo oltre 90 giorni è considerata dichiarazione tardiva e non omessa. Attenzione, è bene verificare con il proprio Comune se esso si conforma all'orientamento ministeriale, oppure no.

Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto: il testo in GU

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.09.2024 n. 222 il [Decreto Ministeriale del 17 settembre 2024, n. 133](#) che **introduce modifiche** significative al regolamento **per la nautica da diporto**. Il decreto mira a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare la gestione del settore, coinvolgendo anche importanti innovazioni in ambito tecnologico. In sintesi alcune delle novità introdotte:

- ◆ **Semplificazione amministrativa e ATCN:** introdotto l'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), che sostituisce il tradizionale registro delle imbarcazioni, accessibile tramite lo Sportello Telematico del Diportista (STED), centralizza le informazioni relative alle unità da diporto, consentendo una gestione più rapida e trasparente delle pratiche amministrative.



- ◆ **Licenza di navigazione e uso commerciale:** semplificate le modalità per ottenere duplicati in caso di smarrimento o deterioramento. Vengono aggiornate anche le normative per l'uso commerciale delle imbarcazioni. Viene inoltre regalata in maniera dettagliata le procedure per la trasformazione di un'imbarcazione da diporto in un mezzo adibito ad attività commerciali, specificando la documentazione necessaria e i passaggi da seguire per l'iscrizione o l'eventuale modifica delle informazioni commerciali.
- ◆ **Nautica sociale:** introdotto un insieme di norme volte a promuovere l'accesso alla nautica anche da parte di associazioni e privati con limitate risorse economiche. Le imbarcazioni appartenenti alla nautica sociale potranno usufruire di agevolazioni tariffarie, come una riduzione del 30% sulle tariffe per i servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.

Comunicazioni Inail: nuova classificazione professioni dal 1° ottobre

INAIL ha comunicato che dal 1° ottobre 2024 è operativa la revisione della classificazione delle professioni nella versione CP2021 ai fini della Comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, e certificati di malattia professionale; questi i file con le [tabelle complete](#).

Si ricorda che la classificazione delle professioni curato dall'ISTAT è uno strumento che consente di ricondurre **tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti** secondo i criteri di competenza e conoscenza. L'Istituto ha provveduto quindi ad aggiornare i propri sistemi informativi **per l'adozione della nuova classificazione:**

- ◆ **nei moduli di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali e**
- ◆ **nelle procedure.**

Gli utenti che inviano tramite file la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio, le denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, devono utilizzare le "Tabelle di decodifica dei dati" dedicate a ciascun servizio online della "Denuncia infortunio", "Denuncia malattia professionale" o "Comunicazione di infortunio".

Con dati Telepass ok al licenziamento per giusta causa

Con l'ordinanza n. 17008 del 20 giugno 2024, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha affrontato nuovamente la questione riguardante l'utilizzo di strumenti tecnologici per la gestione aziendale, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa.

La sanzione disciplinare si basava sull'utilizzo di dati del dispositivo Telepass e questa volta la Cassazione, ha considerato **il dispositivo non rientrante tra gli strumenti di controllo a distanza vietati** dall'art 4 della legge 300/1970.

Legittimo quindi il licenziamento per violazione dei doveri da parte del dipendente. Secondo la Corte, infatti l'uso del telepass rientrava nelle normali pratiche aziendali e non richiedeva un'autorizzazione preventiva o un accordo sindacale, in quanto non aveva la finalità di sorvegliare il comportamento dei lavoratori, ma era impiegato per motivi legati all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo dei mezzi.



In questo modo è stato dimostrato che il comportamento del dipendente violava i suoi doveri fondamentali, compromettendo il rapporto di fiducia con l'azienda e giustificando così il provvedimento disciplinare più severo.

Questa decisione offre una diversa interpretazione sulla natura del Telepass come **strumenti tecnologici per il controllo della loro organizzazione interna**, sottolineando che essi **possono essere legittimamente impiegati quando il loro scopo è la gestione dell'attività aziendale e non la sorveglianza** diretta dei lavoratori.


APE sociale: ok senza aver fruito della NASPI

Con la sentenza n. 24950/2024 la Corte di cassazione ha fornito una importante interpretazione sul diritto di accesso all'anticipo pensionistico con APE sociale affermando che il diritto va garantito anche a chi non abbia mai fruito dell'indennità di disoccupazione Naspi.

Nel merito, una lavoratrice disoccupata aveva fatto ricorso contro il rigetto da parte di Inps della propria richiesta di APE Sociale. La Cassazione ha confermato che una lettura "letterale e logica della norma" (articolo 1, comma 179, legge n. 232/2016) **non impone la fruizione dell'indennità** di disoccupazione come requisito per l'accesso all'APE sociale ma prevede solo che, **nel caso in cui il lavoratore abbia percepito l'indennità, questa debba essere conclusa prima dell'accesso all'APE**. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'INPS, confermando il diritto della lavoratrice all'APE sociale senza la necessità di aver beneficiato della NASPI.

Concludiamo informando che

- ◆ con un comunicato del 24 settembre 2024 il Consiglio Nazionale del Notariato ha reso noto che è disponibile per tutti i notai il servizio dell'Agenzia delle Entrate "Voltura 2.0".
- ◆ il 30 settembre i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata 2025, dovranno provvedere alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 1° semestre 2024.



NUOVE SOGLIE DIMENSIONALI IMPRESE

Con il **D.Lgs 125/2024**, è stata recepita in Italia la **Direttiva (UE) sulla rendicontazione societaria della sostenibilità** e sono state modificate **le soglie dimensionali** per l'utilizzo dei bilanci abbreviati, delle microimprese e del bilancio consolidato.

In particolare, l'art. 16 ha previsto l'**innalzamento** dei **limiti dimensionali**, con **modifiche** che interessano i **bilanci delle imprese** relativi agli **esercizi finanziari** che hanno **inizio dal 01.01.2024**.

In questa scheda riepiloghiamo le novità.

NUOVE SOGLIE DIMENSIONALI IMPRESE					
PREMESSA	<p>Il D.Lgs 125/2024, in attuazione della normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità della Direttiva (UE) 2023/2464, CSRD, ha adeguato i parametri dimensionali contenuti nelle disposizioni del Codice civile relativi ai bilanci in forma abbreviata (art. 2435-bis del c.c.), delle microimprese (art. 2435-te del c.c.) e al bilancio consolidato (art. 27 del D.Lgs 127/1991).</p> <p>In particolare, l'art. 16 del Decreto recepisce in Italia i criteri di adeguamento della Direttiva Delegata (UE) n. 2023/2775, innalzando le soglie che definiscono le micro, piccole, medie, imprese di grandi dimensioni e gruppi di grandi dimensioni, che dovranno applicarsi agli esercizi finanziari aventi inizio il 01.01.2024 o in data successiva.</p>				
LIMITI DIMENSIONALI: LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE E AL D. LGS 127/91	<p>L'art. 16 del D.Lgs 125/2024 con riferimento alla definizione di piccola, media, grande e microimpresa e gruppi di grandi dimensioni modifica i parametri delle voci di bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ totale dello stato patrimoniale, e ◆ totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni. <p>Al Codice civile sono apportate le seguenti modifiche:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">art. 2435-bis, comma 1</td> <td> <p>le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ totale dell'attivo dello Stato patrimoniale 5.500.000 euro (prima 4.400.000 euro); ◆ ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (prima 8.800.000 euro); ◆ 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">art. 2435-ter, comma 1</td> <td> <p>le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate microimprese quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:</p> </td> </tr> </tbody> </table>	art. 2435-bis, comma 1	<p>le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ totale dell'attivo dello Stato patrimoniale 5.500.000 euro (prima 4.400.000 euro); ◆ ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (prima 8.800.000 euro); ◆ 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio 	art. 2435-ter, comma 1	<p>le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate microimprese quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:</p>
art. 2435-bis, comma 1	<p>le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ totale dell'attivo dello Stato patrimoniale 5.500.000 euro (prima 4.400.000 euro); ◆ ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (prima 8.800.000 euro); ◆ 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio 				
art. 2435-ter, comma 1	<p>le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate microimprese quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:</p>				



		<ul style="list-style-type: none"> ◆ totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (prima 175.000 euro); ◆ ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (prima 350.000 euro); ◆ 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio <p>Inoltre, al D.Lgs. 127/1991 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <table border="1" data-bbox="470 510 1436 918"> <tr> <td data-bbox="470 510 638 918" style="text-align: center;">art. 27, comma 1</td> <td data-bbox="638 510 1436 918"> <p>Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (prima 20.000.000 di euro); ◆ totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (prima 40.000.000 di euro); ◆ 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio </td> </tr> </table>	art. 27, comma 1	<p>Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (prima 20.000.000 di euro); ◆ totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (prima 40.000.000 di euro); ◆ 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio
art. 27, comma 1	<p>Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (prima 20.000.000 di euro); ◆ totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (prima 40.000.000 di euro); ◆ 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio 			
<p>OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE E DI SOSTENIBILITÀ E LIMITI DIMENSIONALI: ESCLUSIONE ED ESTENSIONE</p>	<p>Il perimetro dell'obbligo di rendicontazione della sostenibilità¹, segue il bilancio individuale e consolidato secondo i parametri di cui sopra.</p> <p>Da notare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono escluse dall'obbligo le microimprese quotate; ◆ l'obbligo è esteso alle PMI quotate; ◆ trova applicazione <ul style="list-style-type: none"> ✓ alle imprese di grandi dimensioni, e ✓ ai gruppi di grandi dimensione. <p>Con riferimento all'esclusione delle microimprese quotate, l'art. 1, comma 1, lettera l) del D.Lgs 125/2024 definisce tali le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o, successivamente per due esercizi consecutivi superano, due di tre parametri economico-finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ totale dello stato patrimoniale euro 450.000; ◆ ricavi netti delle vendite e delle prestazioni euro 900.000; ◆ numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio 10. <p>Relativamente, invece, all'estensione alle PMI quotate l'art. 1, comma 1, lettera m) del decreto in esame definisce piccole e medie imprese, le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività, o successivamente per due esercizi consecutivi superano, due di tre parametri economico-finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ totale dello stato patrimoniale <ul style="list-style-type: none"> ✓ superiore a euro 450.000, e ✓ inferiore a euro 25.000.000; 			

¹ di cui agli artt. 2 e ss. del D.Lgs 125/2024



- ◆ **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni
 - ✓ **superiori a euro 900.000**, e
 - ✓ **inferiori a euro 50.000.000**;
- ◆ **numero medio** dei **dipendenti** occupati durante l'esercizio:
 - ✓ **non inferiore a 11**, e
 - ✓ **non superiore a 250**.

Con riguardo, poi, all'**estensione alle imprese di grandi dimensioni** l'art. 1, comma 1, lettera n) del D.Lgs 125/2024, definisce imprese di grandi dimensioni le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi superano due di tre parametri economico-finanziari:

- ◆ **totale dello stato patrimoniale euro 25.000.000**;
- ◆ **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni **euro 50.000.000**;
- ◆ **numero medio** dei **dipendenti** occupati durante l'esercizio **250**.

Da ultimo, per l'**estensione ai gruppi di grandi dimensioni** l'art. 1, comma 1, lettera o) del D.Lgs 125/2024 definisce i gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato i quali, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- ◆ **totale dello stato patrimoniale euro 25.000.000**;
- ◆ **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni **euro 50.000.000**;
- ◆ **numero medio** dei **dipendenti** occupati durante l'esercizio **250**.



La **verifica** del **superamento** dei limiti numerici può essere effettuata su **base aggregata senza** effettuare le **operazioni** di **consolidamento**: In tale caso, i **limiti numerici** indicati per il **totale dello stato patrimoniale** e per i **ricavi netti** sono **maggiorati del 20%**.



TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE IMPRESE TESSILI

Il MIMIT con [Decreto 8 agosto 2024](#) ha pubblicato le regole per le **Misure per la transizione verde e digitale nella moda**. Un relativo comunicato è stato pubblicato sulla GU n 220 del 19 settembre, si attende il decreto con le date per le relative domande della misura agevolativa. In questa scheda riepiloghiamo l'agevolazione.

TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE IMPRESE TESSILI															
PREMESSA	<p>Il decreto individua le imprese beneficiarie e definisce le modalità di attuazione dell'intervento volto a sostenere, sull'intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori. All'attuazione della disposizione, sono destinate risorse pari a euro 5.000.000,00 per l'anno 2023 e a euro 10.000.000,00 per l'anno 2024.</p> <p>L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, e nel limite massimo di euro 60.000,00.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del regolamento de minimis² e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.</p>														
IMPRESE BENEFICIARIE	<p>Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda:</p> <table border="1"><tbody><tr><td>a)</td><td>operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori e che svolgono almeno una delle attività indicate nell'allegato n. 1³.</td></tr><tr><td>b)</td><td>risultano qualificabili come PMI</td></tr><tr><td>c)</td><td>sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano "attive" nel medesimo Registro</td></tr><tr><td>d)</td><td>sono in contabilità ordinaria e hanno approvato almeno due bilanci di esercizio</td></tr><tr><td>e)</td><td>non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea</td></tr><tr><td>f)</td><td>hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero</td></tr><tr><td>g)</td><td>non incorrono nelle cause di esclusione</td></tr></tbody></table>	a)	operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori e che svolgono almeno una delle attività indicate nell'allegato n. 1³ .	b)	risultano qualificabili come PMI	c)	sono regolarmente costituite , iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano "attive" nel medesimo Registro	d)	sono in contabilità ordinaria e hanno approvato almeno due bilanci di esercizio	e)	non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato , gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea	f)	hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero	g)	non incorrono nelle cause di esclusione
a)	operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori e che svolgono almeno una delle attività indicate nell'allegato n. 1³ .														
b)	risultano qualificabili come PMI														
c)	sono regolarmente costituite , iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano "attive" nel medesimo Registro														
d)	sono in contabilità ordinaria e hanno approvato almeno due bilanci di esercizio														
e)	non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato , gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea														
f)	hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero														
g)	non incorrono nelle cause di esclusione														

² regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023

³ A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche **ATECO 2007** esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio



IMPRESE ESCLUSE	<p>Per espressa previsione, non sono ammesse alle agevolazioni le imprese:</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">a)</td> <td>destinatarie di sanzioni interdittive⁴</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b)</td> <td>che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia⁵</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c)</td> <td>che si trovano in stato di liquidazione e sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">d)</td> <td>che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">e)</td> <td>i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda</td> </tr> </table>	a)	destinatarie di sanzioni interdittive ⁴	b)	che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia ⁵	c)	che si trovano in stato di liquidazione e sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria	d)	che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative	e)	i cui legali rappresentanti o amministratori , alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati , con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda
a)	destinatarie di sanzioni interdittive ⁴										
b)	che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia ⁵										
c)	che si trovano in stato di liquidazione e sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria										
d)	che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative										
e)	i cui legali rappresentanti o amministratori , alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati , con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda										
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI	<p>Possono accedere alle agevolazioni le imprese che intendono intraprendere percorsi di sviluppo volti a favorire la transizione ecologica e digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti. Al fine di sostenere tali percorsi, le agevolazioni sono concesse a fronte dell'acquisizione di prestazioni specialistiche aventi ad oggetto:</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">a)</td> <td>l'attività di formazione del personale dipendente dell'impresa richiedente volta all'acquisizione o al consolidamento di competenze rilevanti ai fini del percorso di sviluppo delineato dall'impresa medesima</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b)</td> <td>l'implementazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o di prodotti innovativi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ cloud computing; ◆ big data e analytics; ◆ intelligenza artificiale; ◆ blockchain; robotica avanzata e collaborativa; ◆ manifattura additiva e stampa 3D; ◆ IoT (Internet of Things); ◆ realtà aumentata; ◆ soluzioni di manifattura avanzata (advanced manufacturing solutions); ◆ piattaforme digitali per condivisione di competenze; ◆ sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva </td> </tr> </table>	a)	l'attività di formazione del personale dipendente dell'impresa richiedente volta all'acquisizione o al consolidamento di competenze rilevanti ai fini del percorso di sviluppo delineato dall'impresa medesima	b)	l'implementazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o di prodotti innovativi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ cloud computing; ◆ big data e analytics; ◆ intelligenza artificiale; ◆ blockchain; robotica avanzata e collaborativa; ◆ manifattura additiva e stampa 3D; ◆ IoT (Internet of Things); ◆ realtà aumentata; ◆ soluzioni di manifattura avanzata (advanced manufacturing solutions); ◆ piattaforme digitali per condivisione di competenze; ◆ sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva 						
a)	l'attività di formazione del personale dipendente dell'impresa richiedente volta all'acquisizione o al consolidamento di competenze rilevanti ai fini del percorso di sviluppo delineato dall'impresa medesima										
b)	l'implementazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o di prodotti innovativi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ cloud computing; ◆ big data e analytics; ◆ intelligenza artificiale; ◆ blockchain; robotica avanzata e collaborativa; ◆ manifattura additiva e stampa 3D; ◆ IoT (Internet of Things); ◆ realtà aumentata; ◆ soluzioni di manifattura avanzata (advanced manufacturing solutions); ◆ piattaforme digitali per condivisione di competenze; ◆ sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva 										

⁴ articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni

⁵ di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159



	<p>c) il supporto all'ottenimento di certificazioni in materia ambientale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ certificazioni di prodotto⁶; ◆ certificazioni di processo⁷; <p>d) servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA), come definiti dalle norme UNI EN ISO 14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021</p> <p>Le prestazioni specialistiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. possono essere fornite esclusivamente da <ol style="list-style-type: none"> i. società o soggetti autonomi indipendenti rispetto all'impresa richiedente, ii. in possesso di adeguata qualificazione⁸ in riferimento agli ambiti di sviluppo di cui al presente decreto e, ove richiesto, del necessario accreditamento. 2. devono essere oggetto di un contratto tra l'impresa beneficiaria e il soggetto erogante la prestazione, 3. devono avere una durata non inferiore a 3 mesi e devono in ogni caso concludersi entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. <p> Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese relative alle prestazioni oggetto di contratti sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contribuente.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità, le spese</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento 2. devono essere pagate <ol style="list-style-type: none"> i. tramite uno o più conti correnti ordinari intestati all'impresa ii. con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
<p>SPESE NON AMMISSIBILI</p>	<p>Non rientrano tra le spese ammissibili i costi per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, ◆ i servizi di consulenza di mera promozione commerciale o pubblicitaria.

⁶ Oeko-Tex® Standard 100, GOTS (Global Organic Textile Standard), BCI (Better Cotton™ Initiative), GRS (Global Recycled Standard), Ethicet, PEF (Product Environmental Footprint), RAF (Responsible Animal Fiber), ISO 14024, Eu- Ecolabel, Oeko-Tex® – Made in Green, RCS (Recycled Claim Standard), OCS (Organic Content Standard), Cradle to Cradle Certified®, ReMade in Italy, Carbon footprint di prodotto – ISO/TS 14067, Water footprint di prodotto – ISO 14046, RMS (Responsible Mohair Standard), RAS (Responsible Alpaca Standard), ERTS (Ecological Recycled Textile Standard), FSC (Forest Stewardship Council); Global Traceable Down Standard (TDS), Responsible Down Standard (RDS), Responsible Wool Standard (RWS)

⁷ ISO 14001, Bluesign®, ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), Oeko-Tex® STeP (Sustainable Textile Production), Leather Working Group (LWG)

⁸ Ai fini del decreto in commento, per adeguata qualificazione si intende una significativa e comprovata esperienza dimostrabile attraverso l'elenco delle prestazioni offerte negli ultimi 3 anni nell'ambito oggetto della prestazione, con la definizione degli importi, dell'oggetto e degli ambiti di applicazione



<p style="text-align: center;">PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI</p>	<p>Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia nell'apposita sezione del sito internet.</p> <p>I termini iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione sono individuati con successivo provvedimento del Ministero.</p> <p>Ciascuna impresa richiedente può presentare una sola domanda di agevolazione corredata da:</p> <table border="1" data-bbox="483 555 1441 1599"> <tr> <td data-bbox="483 555 560 645">a)</td> <td data-bbox="560 555 1441 645">una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 645 560 913">b)</td> <td data-bbox="560 645 1441 913">una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, per i quali siano stati approvati i relativi bilanci. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico⁹.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 913 560 1189">c)</td> <td data-bbox="560 913 1441 1189">una relazione descrittiva del percorso di sviluppo in programma, volto a favorire la transizione ecologica e/o digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti, con indicazione dei soggetti individuati per l'erogazione delle prestazioni e comprendente il curriculum dei professionisti individuati ovvero una presentazione delle società unitamente al curriculum dei professionisti coinvolti nella prestazione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1189 560 1503">d)</td> <td data-bbox="560 1189 1441 1503">i preventivi relativi alle prestazioni oggetto di domanda contenenti i seguenti elementi minimi: <ul style="list-style-type: none"> i. oggetto della prestazione; ii. elenco delle attività previste ai fini dell'espletamento della prestazione; iii. indicazione della durata della prestazione; iv. corrispettivo economico per l'esecuzione della prestazione </td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1503 560 1599">e)</td> <td data-bbox="560 1503 1441 1599">una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere</td> </tr> </table> <p>Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di uno specifico ordine di valutazione.</p>	a)	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti	b)	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione , per i quali siano stati approvati i relativi bilanci. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ⁹ .	c)	una relazione descrittiva del percorso di sviluppo in programma , volto a favorire la transizione ecologica e/o digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti, con indicazione dei soggetti individuati per l'erogazione delle prestazioni e comprendente il curriculum dei professionisti individuati ovvero una presentazione delle società unitamente al curriculum dei professionisti coinvolti nella prestazione	d)	i preventivi relativi alle prestazioni oggetto di domanda contenenti i seguenti elementi minimi: <ul style="list-style-type: none"> i. oggetto della prestazione; ii. elenco delle attività previste ai fini dell'espletamento della prestazione; iii. indicazione della durata della prestazione; iv. corrispettivo economico per l'esecuzione della prestazione 	e)	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere
a)	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti										
b)	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione , per i quali siano stati approvati i relativi bilanci. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ⁹ .										
c)	una relazione descrittiva del percorso di sviluppo in programma , volto a favorire la transizione ecologica e/o digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti, con indicazione dei soggetti individuati per l'erogazione delle prestazioni e comprendente il curriculum dei professionisti individuati ovvero una presentazione delle società unitamente al curriculum dei professionisti coinvolti nella prestazione										
d)	i preventivi relativi alle prestazioni oggetto di domanda contenenti i seguenti elementi minimi: <ul style="list-style-type: none"> i. oggetto della prestazione; ii. elenco delle attività previste ai fini dell'espletamento della prestazione; iii. indicazione della durata della prestazione; iv. corrispettivo economico per l'esecuzione della prestazione 										
e)	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere										
<p style="text-align: center;">VALUTAZIONE ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Invitalia avvia le attività istruttorie di competenza in base all'ordine di valutazione delle domande verificando:</p> <table border="1" data-bbox="483 1827 1441 1966"> <tr> <td data-bbox="483 1827 560 1917">a)</td> <td data-bbox="560 1827 1441 1917">il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1917 560 1966">b)</td> <td data-bbox="560 1917 1441 1966">la coerenza del percorso di sviluppo</td> </tr> </table>	a)	il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto	b)	la coerenza del percorso di sviluppo						
a)	il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto										
b)	la coerenza del percorso di sviluppo										

⁹ Qualora non siano presenti il collegio sindacale o il revisore unico, le suddette dichiarazioni sono controfirmate da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;



	<p>c) la qualificazione del soggetto o dei soggetti individuati per la fornitura della prestazione in funzione degli ambiti di intervento.</p> <p>d) l'ammissibilità delle spese</p> <p>Invitalia può richiedere all'impresa richiedente i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti forniti.</p> <p>Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordine di valutazione, il Soggetto gestore espleta le verifiche istruttorie di propria competenza. In caso di</p> <table border="1" data-bbox="483 555 1460 741"> <tr> <td data-bbox="483 555 699 645">esito positivo</td> <td data-bbox="699 555 1460 645">procede ad adottare il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni e ai connessi adempimenti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 645 699 741">Esito negativo</td> <td data-bbox="699 645 1460 741">procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza</td> </tr> </table>	esito positivo	procede ad adottare il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni e ai connessi adempimenti	Esito negativo	procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
esito positivo	procede ad adottare il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni e ai connessi adempimenti				
Esito negativo	procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza				
<p style="text-align: center;">EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Le agevolazioni concesse sono erogate, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in un'unica soluzione successivamente</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla integrale conclusione delle prestazioni previste ◆ e al pagamento delle relative spese. <p>La richiesta di erogazione deve essere trasmessa a Invitalia entro 30 giorni dalla data di ultimazione della prestazione oggetto di agevolazione.</p> <p>Alla richiesta di erogazione, che deve tra l'altro contenere un riepilogo delle attività svolte e l'indicazione dell'IBAN del conto corrente intestato all'impresa beneficiaria sul quale accreditare il contributo, deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative alle prestazioni agevolate.</p> <p>Per espressa previsione, ogni fattura deve riportare la dicitura</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>“Agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID CUP”.</p> </div> <p> Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, tale dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note; qualora non sia possibile inserirla per esteso, è necessario l'inserimento del CUP all'interno della fattura elettronica.</p> <p>Invitalia, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste, verificata la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, procede all'erogazione delle agevolazioni.</p>				
<p style="text-align: center;">CONTROLLI</p>	<p>In ogni fase del procedimento, Invitalia può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.</p> <p>Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono tenute a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti da Invitalia o dal Ministero e a corrispondere</p>				



	a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti; nonché a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate.
REVOCHE	Attenzione va prestata al fatto che è disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:
	a) sia verificata l' assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
	b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento
	c) non siano rispettati i limiti di cumulo delle agevolazioni
	d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli
	e) le prestazioni agevolate non si concludano entro i termini previsti
	f) siano rilevate variazioni delle prestazioni acquisite o dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle medesime non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni
Al ricorrere dei casi di cui sopra, i. viene disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione ii. si procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge.	



PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il Decreto attuativo sulle modalità per l'ottenimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, il [DM 132 del 18.9.2024](#). Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la [circolare dell'Ispettorato del lavoro](#) n. 4/2024 che specifica le **modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni** dei requisiti. In questa scheda riepiloghiamo le principali novità della materia.

PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE	I soggetti coinvolti nel rilascio della patente in formato digitale sono tutte le imprese e i lavoratori autonomi¹⁰ che operano nei cantieri temporanei o mobili¹¹. Sono esentati i fornitori di servizi intellettuali (es. ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso della qualificazione SOA di classe III o superiore. Tutti i soggetti coinvolti devono presentare domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale lavoro , dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
	a) iscrizione alla camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura
	b) adempimento , da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro)
	c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità
	d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR) nei casi previsti dalla normativa vigente
	e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF) nei casi previsti dalla normativa vigente ¹²
	f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione , nei casi previsti dalla normativa vigente
Il possesso dei requisiti	

¹⁰ Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#)

¹¹ cantiere temporaneo o mobile è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è:

- ◆ I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
- ◆ le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
- ◆ gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

¹² di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione¹³ ◆ di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà¹⁴ <p>Possono presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta¹⁵</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il legale rappresentante dell'impresa 2. e il lavoratore autonomo. <p>All'esito della presentazione della domanda, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale. Della presentazione della domanda devono essere informati il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, entro cinque giorni dal deposito.</p>									
<p>DOMANDA PER IL PERIODO TRANSITORIO</p>	<p>Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre. Come chiarito nella circolare 4 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente link.</p> <p>Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.</p> <p> A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.</p> <table border="1" data-bbox="443 1637 1434 1968"> <thead> <tr> <th colspan="3">PROCEDURA DI RICHIESTA DELLA PATENTE A CREDITI</th> </tr> <tr> <th>FASE</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>SCADENZE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. VERIFICA DEI REQUISITI</td> <td>Le imprese e i lavoratori autonomi devono assicurarsi di possedere i requisiti richiesti (es. iscrizione CCIAA, DURC, DVR, formazione obbligatoria). Alcuni requisiti variano in base alla categoria dell'operatore.</td> <td>Prima della domanda</td> </tr> </tbody> </table>	PROCEDURA DI RICHIESTA DELLA PATENTE A CREDITI			FASE	DESCRIZIONE	SCADENZE	1. VERIFICA DEI REQUISITI	Le imprese e i lavoratori autonomi devono assicurarsi di possedere i requisiti richiesti (es. iscrizione CCIAA, DURC, DVR, formazione obbligatoria). Alcuni requisiti variano in base alla categoria dell'operatore.	Prima della domanda
PROCEDURA DI RICHIESTA DELLA PATENTE A CREDITI										
FASE	DESCRIZIONE	SCADENZE								
1. VERIFICA DEI REQUISITI	Le imprese e i lavoratori autonomi devono assicurarsi di possedere i requisiti richiesti (es. iscrizione CCIAA, DURC, DVR, formazione obbligatoria). Alcuni requisiti variano in base alla categoria dell'operatore.	Prima della domanda								

¹³ ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

¹⁴ ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

¹⁵ ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12



	<p>2. ACCESSO AL PORTALE INL</p>	<p>Dal 1° ottobre 2024, il portale INL sarà accessibile per la richiesta della patente tramite SPID o CIE al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.</p> <p>Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con una prossima nota tecnica dell'INL</p> <p>L'operatore può presentare la domanda autonomamente o delegare un professionista (es. commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro).</p>	<p>Dal 1° ottobre 2024</p>															
	<p>3. PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE (FASE TRANSITORIA)</p>	<p>Fino al 31 ottobre 2024, è possibile inviare un'autocertificazione tramite PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, che permette di operare in cantiere in attesa del rilascio della patente definitiva.</p> <p>Qui il fac simile di autocertificazione da utilizzare</p>	<p>Fino al 31 ottobre 2024</p>															
	<p>4. RILASCIO DELLA PATENTE</p>	<p>Dopo l'autocertificazione o la presentazione della domanda tramite il portale INL, verrà rilasciata una patente digitale con un codice univoco. Le attività possono continuare salvo diversa comunicazione dall'INL.</p>	<p>Entro 1° novembre 2024</p>															
<p>CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE</p>	<p>Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:</p> <table border="1" data-bbox="443 1249 1458 1760"> <tr> <td data-bbox="443 1249 544 1346">a)</td> <td data-bbox="544 1249 1458 1346">dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1346 544 1391">b)</td> <td data-bbox="544 1346 1458 1391">dati anagrafici del soggetto richiedente la patente</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1391 544 1435">c)</td> <td data-bbox="544 1391 1458 1435">data di rilascio e numero della patente</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1435 544 1480">d)</td> <td data-bbox="544 1435 1458 1480">punteggio attribuito al momento del rilascio</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1480 544 1525">e)</td> <td data-bbox="544 1480 1458 1525">punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1525 544 1621">f)</td> <td data-bbox="544 1525 1458 1621">esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1621 544 1760">g)</td> <td data-bbox="544 1621 1458 1760">esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</td> </tr> </table>				a)	dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente	b)	dati anagrafici del soggetto richiedente la patente	c)	data di rilascio e numero della patente	d)	punteggio attribuito al momento del rilascio	e)	punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale	f)	esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	g)	esiti di eventuali provvedimenti definitivi , di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .
a)	dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente																	
b)	dati anagrafici del soggetto richiedente la patente																	
c)	data di rilascio e numero della patente																	
d)	punteggio attribuito al momento del rilascio																	
e)	punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale																	
f)	esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81																	
g)	esiti di eventuali provvedimenti definitivi , di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .																	
<p>PRESUPPOSTI E PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE</p>	<p>Qualora necessario, il provvedimento cautelare di sospensione della patente deve essere adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.</p> <p>Se nei cantieri, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione è obbligatoria.</p>																	



	<p>Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui sopra almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento¹⁶.</p> <p>La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.</p> <p>In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.</p>				
<p>ATTRIBUZIONE DEI CREDITI</p>	<p>Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.</p> <p>Tale punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.</p> <table border="1" data-bbox="504 913 1350 1010"> <tr> <td>CREDITI AL RILASCIO</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>CREDITI MASSIMI</td> <td>100</td> </tr> </table>	CREDITI AL RILASCIO	30	CREDITI MASSIMI	100
CREDITI AL RILASCIO	30				
CREDITI MASSIMI	100				
<p>CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI</p>	<p>I crediti della patente possono essere così incrementati</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, secondo la tabella allegata al decreto. ◆ In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti. <p>Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al decreto in commento, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori.</p> <p>I crediti ulteriori sono attribuiti</p> <table border="1" data-bbox="485 1417 1428 1738"> <tr> <td>AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</td> <td>se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito</td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DELLA PATENTE</td> <td>se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione</td> </tr> </table> <p>In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.</p> <p> Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede alla revoca della patente¹⁷.</p>	AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito	MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DELLA PATENTE	se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione
AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito				
MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DELLA PATENTE	se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione				

¹⁶ di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale

¹⁷ ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



	Decorsi dodici mesi dalla revoca l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.
SOSPENSIONE DELL'INCREMENTO DEI CREDITI	Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , è sospeso l'incremento dei crediti , fino alla decisione definitiva sull'impugnazione , ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale ¹⁸ .
DECURTAZIONE DEI CREDITI	Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008
MODALITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI	<p>Attenzione va prestata al fatto che, qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.</p> <p>In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.</p> <p>Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.</p> <p>Il recupero fino ai 15 crediti necessari per lavorare, è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 2. dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, 3. della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

¹⁸ di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.



TAX CREDIT LIBRERIE: DOMANDE AL VIA

INTRODUZIONE

La Legge di Bilancio 2018 ha istituito un **credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali** che operano nel settore della **vendita di libri al dettaglio** in esercizi specializzati.

Come indicato [nell'avviso](#) pubblicato sul sito della Direzione generale delle Biblioteche, gli esercenti possono già presentare **domanda per l'anno 2024**, con riferimento ai dati economici del 2023, **entro il termine del 31 ottobre 2024**.

Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Che cos'è il **tax credit librerie**?
2. Chi sono i **beneficiari del credito**?
3. A **quanto ammonta il credito** d'imposta?
4. **Quando** si può presentare **la domanda**?
5. **Come** si presenta **la domanda**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COSA E' IL TAX CREDIT LIBRERIE?

R.1. La "Legge di Bilancio 2018"¹⁹ ha istituito un **credito di imposta fino all'importo di 20.000 euro** per gli esercenti di attività commerciali che operano nel **settore della vendita di libri nuovi e usati al dettaglio** in esercizi specializzati, e in possesso di determinati requisiti.

Gli esercenti interessati, entro il termine del 31 ottobre 2024, possono già presentare **domanda per l'anno 2024**, con riferimento ai dati economici del 2023.

Come indicato [nell'avviso](#), pubblicato sul sito della Direzione generale delle Biblioteche, quest'anno la **dotazione finanziaria ammonta a euro 8.250.000²⁰**.

D.2. CHI SONO I BENEFICIARI DEL CREDITO?

R.2. Come anticipato, il credito d'imposta è **destinato agli esercenti di attività commerciali nel settore della vendita di libri al dettaglio** che possiedono i seguenti requisiti:

REQUISITI	
a	Codice ATECO principale (ricavi prevalenti) risultanti alla CCIAA <ul style="list-style-type: none"> ◆ 47.61 "Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati", ◆ 47.79.1 "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano";
b	sede legale situata in Italia o in un paese UE/SEE;
c	residenza fiscale in Italia (o il possesso di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato)
d	sviluppo nel corso dell'esercizio finanziario precedente di ricavi derivanti da cessione di libri ²¹ nuovi o usati ²² , pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati

In

merito a quest'ultimo punto, si riporta di seguito la [risposta a una FAQ presente sul sito del Ministero](#):

È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in "libri" anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ma sono soggetti ad IVA al 4%?

Stante la definizione di codice ISBN come segue: ISBN - International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di

¹⁹ Legge 205/2017 art.1 commi 319-321

²⁰ in quanto l'Articolo 1 comma 351 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" disponeva l'incremento di 10 milioni di euro solo per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

²¹ come disciplinata dall'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

²² articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni



un titolo di un determinato editore. Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. L'ISBN, a partire dall'1.1.2007, è formato da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione. È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in "libri" anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/72, ma sono soggetti ad IVA al 4%

D.3. A QUANTO AMMONTA IL CREDITO DI IMPOSTA?

R.3. Gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi e usati potranno accedere al credito d'imposta nella misura massima di

€ 20.000	per gli esercenti di librerie indipendenti
€ 10.000	per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite

La misura del credito è ricondotta a **specifiche voci di costo e collegata al fatturato annuo della libreria** suddiviso in scaglioni differenziati in base alla percentuale di ciascuna voce di costo.

VOCI DI COSTO		MASSIMALE
IMU	dei locali dove si svolge la vendita al dettaglio	euro 3.000
TASI		euro 500
TARI		euro 1.500
Imposta pubblicità		euro 1.500
Tassa occupazione suolo pubblico		euro 1.000
Spese locazione al netto dell'IVA		euro 8.000
Spese mutuo		euro 3.000
Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente		euro 8.000

Come indicato nelle [FAQ del Ministero](#), rientrano

- ◆ nelle **spese di locazione**: il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (ad esempio, spese registrazione contratto) sostenute dal locatario.
- ◆ nelle **spese per mutuo**: il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (ad esempio, spese notarili, di perizia, assicurativi).

Le voci si riferiscono **agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito d'imposta e**



vanno riferite agli importi dovuti con riguardo ai locali di svolgimento dell'attività di vendita dei libri al dettaglio. Nelle [FAQ del Ministero](#), viene chiarito che la norma si riferisce ad **importi sia dovuti che pagati nell'anno precedente** la richiesta di credito d'imposta.

SCAGLIONI DI FATTURATO ANNO PRECEDENTE DA VENDITA LIBRI	% DI CIASCUNA VOCE DI COSTO
Fino a euro 300.000	100%
Tra euro 300.000 e euro 600.000	75%
Tra euro 600.000 e euro 900.000	50%
Superiore a euro 900.000	25%

Per espressa previsione, le **percentuali si modificano** come di seguito:

- ◆ librerie legate da **contratti di affiliazione commerciale** (L. 129/2004) con imprese esercenti l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che fanno capo a gruppi distributivi: **riduzione della percentuale del 5%**
- ◆ librerie che hanno **nella compagine sociale società che esercitano l'attività** di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali: a prescindere dal fatturato, **la percentuale è stabilita nella misura del 25%**.

D.4 QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

R.4. Con avviso pubblicato sul proprio sito, il Ministero ha comunicato che è possibile presentare domanda per l'anno 2024, per il riconoscimento del credito di imposta, riferita ai **dati economici dell'anno 2023**, dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 fino al **31 ottobre 2024 alle ore 12:00**.



Come indicato nelle [FAQ del ministero](#), **non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito d'imposta rispetto alla data di presentazione della domanda**. Quindi una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda inoltrata successivamente.

D.5 COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

R.5. Per accedere al credito d'imposta è necessario **presentare in via telematica un'apposita domanda** alla DG Biblioteche e Diritto d'Autore, tramite lo specifico Portale:



PORTALE PRESENTAZIONE DOMANDE

<https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/>



Si segnala inoltre che **gli utenti che hanno presentato istanza** o effettuato l'accesso al portale **nell'anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione.**

Merita evidenziare che, in sede di **compilazione della domanda**, è richiesta l'indicazione della **dimensione dell'impresa** (micro, piccola, media, grande²³).

Si fa presente che alcuni dati riferiti all'esercente o ai punti vendita verranno confrontati con i sistemi informativi della Camera di Commercio; pertanto, si consiglia di tenerli costantemente aggiornati.

Per ogni dettaglio è possibile consultare [la guida](#) alla compilazione della domanda. Si segnala che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.

LINK UTILI

[Guida compilazione delle domande per il tax credit librerie](#)

Infine, per eventuali richieste di informazioni, è possibile scrivere un messaggio di posta elettronica a

INDIRIZZI MAIL UTILI

taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

indicando:

- ◆ codice fiscale dell'esercente ed eventualmente id della domanda;
- ◆ descrizione chiara dell'errore;
- ◆ allegando nel caso di errore di inserimento nel sistema i file PDF e P7M.

²³ Bisogna fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione UE 6.5.2003 n. 2003/361/CE, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124/2003 come recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18.4.2005 pubblicato sulla G.U. 12.10.2005, n. 238



RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall' Agenzia delle Entrate in **questa settimana** sono la **n. 186 del 26.09.2024** ed è consultabile direttamente sul sito dell' Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di SETTEMBRE 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 27.09.2024 AL 11.10.2024

Venerdì **27 settembre 2024**

Ultimo giorno utile per **annullare** tramite l'applicativo web il **modello Redditi** (e i modelli RPF correttivi ad esso collegati) **inviato senza modello F24**.

Lunedì **30 settembre 2024**

Termine ultimo per il **versamento** della **prima delle due rate di pari importo previste per effettuare l'adeguamento delle esistenze di magazzino** (termine prorogato dal decreto Omnibus n. 113/2024).

Gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali **possono adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino**, per il **solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023**, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con **irrelevanza** a fini **sanzionatori**.

Lunedì **30 settembre 2024**

Per i soggetti obbligati, il **30 settembre** scade il termine per il pagamento **dell'imposta di bollo** sulle **fatture emesse** nel **secondo trimestre dell'anno 2024**.

Ricordiamo che **se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000,00 euro**, il versamento potrà essere eseguito entro il **30 novembre** (si ricorda che **a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia è stata elevata da 250,00 euro a 5.000,00 euro**, così come previsto dalla [conversione dal Decreto Semplificazioni \(DL del 21.06.2022 n. 73\)](#)).

Lunedì **30 settembre 2024**

I **soggetti che risultano al PRA** proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad agosto 2024**, residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento**



del bollo auto, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**.

Lunedì **30 settembre 2024**

I **proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw** con bollo **scadente a agosto 2024** residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (**bollo auto**) da pagare tra il 1° e il 30 settembre 2024.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica
- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Lunedì **30 settembre 2024**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la **Comunicazione** dei dati delle **liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel **2° trimestre solare del 2024**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);
- ◆ relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)



utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

Lunedì 30 settembre 2024

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di agosto**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 30 settembre 2024

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Lunedì 30 settembre 2024

Ultimo giorno utile per la **presentazione del 730 precompilato** all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web.

Lunedì 30 settembre 2024

Ultimo giorno utile, per le **persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi** che non hanno presentato agli uffici postali il modello "Redditi PF 2024" entro il 30 giugno 2024, **per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2024"**, e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali.

Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

Lunedì 30 settembre 2024

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in



spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **sogetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. **Non è prevista alcuna modifica ai termini di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

Lunedì **30 settembre 2024**

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei **corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione**, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Lunedì **30 settembre 2024**

Invio telematico al **Sistema TS** dei **dati delle spese sanitarie** relative al **primo semestre 2024** ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, da parte di **medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc.**

Lunedì **30 settembre 2024**

Versamento della settima rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178, per chi ha scelto il versamento rateale.

Lunedì **30 settembre 2024**

Entro tale data **il sostituto d'imposta:**

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente



per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre.**

- ◆ **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, **per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.**
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre.**

Lunedì **30 settembre 2024**

Entro tale data il **CAF o professionista abilitato:**

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre.**
- ◆ **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 1° al 30 settembre.**
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre.**

Lunedì **30 settembre 2024**

Entro tale data il **contribuente:**

- ◆ **Presenta** telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.
- ◆ **Presenta** al proprio sostituto d'imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.
- ◆ **Riceve** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate **dal 1° al 30 settembre.**



Lunedì **30 settembre 2024**

Gli Enti del terzo settore, le associazioni sportive dilettantistiche e le ONLUS che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo del 5 per mille 2024 (anno finanziario 2023) entro il termine ordinario del 10 aprile 2024, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille **entro il 30 settembre** dello stesso anno, versando un importo pari a **250,00 euro**, tramite modello F24 ELIDE.

Lunedì **30 settembre 2024**

Ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza per:

◆ **Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue)**

I soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità devono presentare istanza, tramite il [modello Iva 79](#) da indirizzare al **Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara**, per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite:

- ✓ consegna diretta
- ✓ servizio postale
- ✓ "corriere espresso".

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

◆ **Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari**

Il cittadino comunitario non residente in Italia stabilito in altri Stati membri della Comunità europea deve presentare istanza, con modalità telematica, allo Stato membro ove è stabilito per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità.

◆ **Rimborsi Iva Ue residenti**

I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare istanza, con modalità telematica, per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenda delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale



a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Lunedì **30 settembre 2024**

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono **esercitare l'opzione** per diventare un unico soggetto passivo denominato **Gruppo IVA** (oppure la revoca) **con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo**, devono **presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (Modello AG/1)**.

Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Giovedì **10 ottobre 2024**

Ultimo giorno utile per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del datore di lavoro o del CAF o del professionista abilitato, per **comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3**. [Scarica il fac-simile in word](#)

